

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 18 maggio 1983, n. 26.

Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1979, n. 2, al presidente, ai membri del Comitato esecutivo e ai componenti del Consiglio del Comprensorio previsto dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e istituito dalla legge regionale 8 settembre 1974, n. 49.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Al presidente, ai membri del Comitato esecutivo e ai componenti del Consiglio del Comprensorio di cui alla legge regionale 8 settembre 1974, n. 49, sono corrisposti, l'indennità di carica e il gettone di presenza, nei limiti indicati dai commi primo, secondo e terzo dell'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1979, n. 2 e successive modificazioni.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è imputata al cap. 3150 del bilancio di previsione 1983 e pluriennale 1983/1986 che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 18 maggio 1983

Bernini